

STATUTO

Art. 1 Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione denominata

“SPAZIO APERTO di via DELL'ARCO”, di seguito denominata libera associazione di promozione sociale apartitica ed apolitica, a carattere solidale, aperta a tutti e senza scopo di lucro. Prende sede, legale ed operativa, in Santa Margherita Ligure, via dell'Arco 36/38.

L'Associazione, la cui durata è illimitata nel tempo, è regolata, oltre che dal presente statuto, dal titolo I, capo III, artt. 36 ss. del codice civile.

Art. 2 Missione

L'associazione ha per scopo la costituzione, a S. Margherita Ligure, di un punto di aggregazione e di incontro per approfondire qualsiasi tematica di interesse socio culturale.

In particolare, l'associazione intraprenderà iniziative atte a sviluppare i rapporti socio-culturali e a potenziare e diversificare le motivazioni di attrazione turistica sul territorio.

L'associazione opera in Liguria.

Art. 3

Principi ispiratori

Nel perseguimento della sua missione, l'associazione ispirerà la sua azione ai seguenti principi:

- a) libertà di pensiero e di espressione;
- b) rispetto delle libertà e dei diritti degli altri, con la convinzione del “dover poter essere autosnomos”
- c) Etica della responsabilità e della convinzione ;
- d) relativismo sociale e culturale, da cui il “metodo della laicità”, che presuppone, in particolare:
 - d1) rapporti tra gli individui impostati sui valori del pluralismo, della libertà e della tolleranza;
 - d2) nessuna preclusione ideologica e religiosa;
 - d3) riconoscimento delle diversità e delle originalità, e conseguente capacità di confronto, di dialogo e di mediazione ;
 - d4) la “cultura”, come ricerca della “ conoscenza”.

Art. 4

Attività

L'Associazione, per perseguire le finalità indicate, intende promuovere varie attività di utilità sociale ed in particolare:

- a) organizzazione di convegni, conferenze, seminari, dibattiti, mostre, rappresentazioni teatrali, manifestazioni musicali, sulle varie tematiche affrontate;
- b) attività formativa e didattica;
- c) pubblicazione degli atti di convegni e seminari, nonché degli studi e ricerche compiuti;
- d) pubblicazione di un bollettino periodico in cui vengano illustrati l'attività compiuta, le iniziative intraprese ed i progetti che l'associazione intende attivare, anche su proposta dei lettori interessati all'approfondimento di specifiche tematiche.

Art. 5

Relazioni

Nello svolgimento della sua attività, l'Associazione riconosce particolare importanza al momento della relazione e del confronto, attraverso i quali sono tradotti in azione positiva i principi del pluralismo e dello scambio culturale che ne costituiscono ratio ispiratrice.

L'Associazione intende, pertanto, promuovere ogni forma relazionale atta a creare

collaborazione e supporto logistico, in particolare con:

- a) scuole di ogni ordine e grado, su progetti specifici di integrazione didattica;
- b) amministrazioni pubbliche;
- c) organizzazioni pubbliche e private;
- d) associazioni culturali;
- e) organismi di promozione turistica;
- f) ogni altra forma associativa che persegua finalità analoghe e/o complementari.

Art. 6

Soci

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I componenti dell'associazione si distinguono in "soci fondatori" e "soci ordinari". Entrambi sono eleggibili alle cariche associative e manterranno tale qualifica con il regolare versamento, entro il 31 marzo, della quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo. Tutti i soci hanno uguali diritti ed hanno il dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali.

Sono "soci fondatori" coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, e coloro che saranno ritenuti tali dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla data di costituzione, a ciò contribuendo con la loro opera ovvero con il loro contributo ideale ed economico e formano il "Comitato promotore".

Sono "soci ordinari" coloro che entreranno a fare parte dell'associazione. L'ingresso di un nuovo socio è deliberato dal Consiglio direttivo a maggioranza a seguito di presentazione di istanza scritta.

Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Per diventare soci gli interessati devono indirizzare al Consiglio Direttivo una domanda di

ammissione, sull'accoglimento della quale il Consiglio decide a maggioranza.

Le quote associative non sono rivalutabili e non sono trasferibili in nessun caso.

Art. 7

Sanzioni

Perdita della qualifica di socio

Tutti i soci sono tenuti rispettare la legge, nonché le norme del presente statuto e di eventuali regolamenti che l'Associazione intendesse adottare.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:

Richiamo, diffida, espulsione dall'associazione.

Costituisce in ogni caso motivo di esclusione la condanna definitiva per reati penali. La condanna non definitiva e, a maggiore ragione, l'avviso di garanzia possono costituire motivo di sospensione, per il principio della presunzione di innocenza

La perdita della qualifica di socio avviene nei seguenti casi:

espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza per gravi motivi o per dimissioni o morte.

Art. 8

Organi

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, Il Presidente e, se nominato, il Revisore dei Conti.

Potranno essere previsti altri organi, ove ritenuti necessari dal Consiglio Direttivo, che sottoporrà la proposta all'Assemblea, o previsti dalla normativa al momento vigente.

Art. 9

-Assemblea

L'assemblea è sovrana, è composta da tutti i soci, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, si esprimerà, secondo le regole generali, attraverso il suo legale rappresentante.

L'Assemblea ha il compito di:

Eleggere il Consiglio direttivo ed il Revisore dei Conti;

Approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'istituzione di nuovi organi ai sensi del precedente art. 8, comma 2, con conseguente integrazione del presente statuto;

Approvare il bilancio previsionale, se ritenuto necessario, e consuntivo, comprendenti la relazione del Revisore dei Conti, se nominato

Approvare la relazione del Consiglio Direttivo, con le linee programmatiche di almeno 12 mesi successivi alla suddetta convocazione;

Approvare le modifiche allo statuto, i nuovi regolamenti e/o la modifica a quelli già operativi;

Ratificare eventuali deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo al di fuori delle sue competenze ordinarie, giustificandoli nella loro tempistica ed urgenza.

L'assemblea è convocata dal Presidente, con avvisi scritti recapitati a mezzo raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o con affissione presso la sede legale, almeno una volta all'anno in via ordinaria, entro quattro mesi dal termine dell'esercizio operativo, ovvero entro il 30 aprile, ed in via straordinaria ogniqualvolta sia necessario assumere deliberazioni di competenza assembleare o comunque ne facciano richiesta il Consiglio Direttivo o almeno tre soci.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci iscritti a libro soci in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto; per le delibere concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorrono la presenza di almeno un terzo degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ove non possa essere presente, il socio ha diritto di farsi rappresentare per delega. Si precisa che ciascun socio potrà avere un numero massimo di deleghe pari al 5% dei soci iscritti.

Al termine di ogni assemblea deve essere redatto un verbale, al quale dovrà essere data idonea pubblicità secondo quanto stabilito dalla legge. In ogni caso il verbale verrà trascritto nel libro delle assemblee dei soci, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di cinque membri e non più di nove, eletti dall'Assemblea in seduta ordinaria tra i suoi componenti. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti.

In caso di dimissioni, decadenza, decesso o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

Il nuovo membro nominato rimarrà in carica per il rimanente periodo, in modo che si possa procedere al rinnovo dell'organo nella sua unitarietà.

Per il periodo di avvio delle attività il Consiglio Direttivo rimarrà in carica dodici mesi e potrà essere nominato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo, i cui componenti svolgono la loro attività gratuitamente, è responsabile verso i soci della gestione dell'Associazione, ed ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, il Consiglio Direttivo ha la responsabilità di definire gli obiettivi di breve, medio o lungo periodo ed i programmi relativi. Per la loro esecutività, può definire un organigramma ed il relativo funzionigramma, le cui posizioni possono essere ricoperte, sia da componenti del C.D., che da soci non appartenenti allo stesso. Il funzionigramma deve precisare le motivazioni nel caso che, per una specifica funzione, sia previsto un riconoscimento economico, oltre alla eventuale copertura delle spese vive.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga necessario, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri.

Art. 11

Presidente e Presidente onorario

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti con la maggioranza dei 2/3 (due/terzi). Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile e potrà essere eletto per la prima volta nell'atto costitutivo.

Il Presidente nomina all'interno del Consiglio Direttivo un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento nonché un Segretario ed un Tesoriere.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

Può conferire a singoli soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può nominare inoltre un Presidente onorario, personalità eminente designata al di fuori del Consiglio. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo a scopo consultivo.

Art. 12

Revisore dei Conti.

Può essere eletto dall'Assemblea tra i soci o fra i terzi non facenti parte del Consiglio Direttivo. Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo

Art. 13

Entrate dell'associazione, patrimonio e bilancio

L'Associazione trae i mezzi economici per perseguire le proprie finalità:

Dalla disponibilità della Sede concessa, in comodato d'uso, dal sig. Giulio Ciana.

Da un finanziamento per il periodo d'avvio, sempre concesso dal sig. Giulio Ciana;

Dalle quote associative;

Dalle contribuzioni e liberalità dei soci e dei terzi;

Da contributi di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari.

Dal ricavato di iniziative rivolte agli associati e ai terzi, promosse dall'Associazione stessa e/o dalla collaborazione con terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura

commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

Dalle eccedenze di bilancio che saranno obbligatoriamente reinvestite in attività istituzionali statutariamente previste.

Da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge o dall'Autorità di controllo.

Entro il 31 Marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo redige un progetto di bilancio consuntivo e, se lo ritiene opportuno anche preventivo, da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il 30 Aprile dello stesso anno. Il progetto di bilancio, corredato da una relazione illustrativa dei fatti più significativi della gestione, deve essere liberamente consultabile dai soci presso la sede dell'associazione nei sette giorni precedenti la data dell'assemblea di approvazione dello stesso.

Il bilancio di esercizio sarà trascritto su un apposito libro tenuto ai sensi di legge e sarà altresì pubblicato secondo quanto previsto dalla legge o dall'autorità di controllo.

Art. 14

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con la maggioranza di cui all'art. 9, comma 5, del presente statuto.

Contestualmente alla delibera di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più qualificati liquidatori, col mandato irrevocabile di destinare l'eventuale "avanzo" di gestione a fini di pubblica utilità o ad un'altra associazione individuata dall'Assemblea stessa, che abbia finalità analoghe alla presente, sentito l'organiso di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23.12.1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.